

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
"RADICI VENETE APS"**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni ("Codice del Terzo Settore", di seguito brevemente "CTS"), e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore denominata: **"RADICI VENETE APS"**.

Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

**Articolo 2 – Sede e Durata**

L'Associazione ha sede in Treviso, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Assemblea potrà deliberare il trasferimento della sede e/o modificare l'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

L'associazione potrà istituire sezioni distaccate e sedi secondarie sia in Italia che all'Estero, previa delibera del Consiglio Direttivo, il quale nomina contestualmente il referente responsabile determinandone i compiti e le responsabilità.

L'Associazione ha durata indeterminata.

**Articolo 3 – Statuto, sua efficacia e interpretazione**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**Articolo 4 – Finalità e attività**

L'Associazione esercita in via principale più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2002 n. 42 e successive modificazioni (art. 5 lettera f ) del CTS);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lettera i) del CTS);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (art. 5 lettera k) del CTS);

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché diritti degli utenti di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse la banca del tempo (art. 5 lettera v) del CTS).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) Promuovere e realizzare progetti per favorire l'offerta di Turismo delle radici, coinvolgendo tutti i soggetti che nella Regione del Veneto lavorano, direttamente o indirettamente, nel mondo del turismo, nelle sue diverse forme e tematiche, fra cui le diverse associazioni, che sono necessarie per la loro attività di comunicazione in materia di turismo delle radici, che si occupano di assistere e accogliere chi è legato per discendenza alla terra dei propri avi, con particolare attenzione all'inclusione delle persone con disabilità o esigenze particolari, alla sostenibilità delle azioni e al servizio/coinvolgimento delle persone svantaggiate;

b) Effettuare corsi di formazione in presenza e on line, attraverso specifiche piattaforme, ed in particolare attraverso la piattaforma "Accademyabm.it", sul Turismo delle radici, dedicati anche a guide turistiche presenti nel Veneto, che si rivolgono a tutte le tipologie di turisti, tra cui: ai giovani, agli anziani e ai diversamente abili, ad Amministratori comunali, Responsabili di Enti locali, organizzazioni di categoria, operatori degli stessi settori ed affini;

c) Svolgere in multilingua attività di consulenza e assistenza nella ricerca storico-familiare del soggetto richiedente che ha origini venete;

d) Creare un laboratorio delle radici italiane, con progetti di co-progettazione e collaborazione con i Comuni partners veneti, coinvolgendo le Diocesi, i Cori, i Gruppi Folk e dialettali, Musei dell'emigrazione presenti in Veneto, al fine di favorire la conoscenza delle tradizioni, della cultura, della storia e del dialetto delle comunità locali, i quali possono fornire materiale già acquisito e utilizzare a loro volta il materiale ottenuto con la ricerca;

e) Proporre itinerari di interesse turistico, inclusivi e accessibili, "interattivi" presso ogni provincia del Veneto e con la presenza di indicazioni accessibili e materiale digitale accessibile, fra cui QR code, in luoghi simbolo della immigrazione veneta, itinerari "eco sostenibili" inclusivi ed accessibili con percorsi guidati utilizzando le vie dei fiumi, dei treni e piste ciclabili, favorendo anche un turismo slow per anziani e diversamente abili;

f) Promuovere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, di informazione e sensibilizzazione dell'emigrazione italiana e in particolare sul turismo delle radici, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali, con particolare attenzione alla resa accessibile di ogni materiale digitale, sulla base delle nuove normative europee e italiane;

g) Stipulare con le associazioni di categoria delle convenzioni o con le singole aziende, che abbiano eliminato le barriere architettoniche e digitali, degli accordi per stabilire agevolazioni per turisti che attiveranno il "Passaporto delle radici";

h) Ricevere il partenariato delle Università in generale, e in particolare dell'Università degli studi di Verona e Università di Mar del Plata in Argentina, per fornire dati ed informazioni accessibili, utili alla ricerca accademica nazionale e internazionale;

- i) Effettuare la mappatura delle aziende sul territorio Veneto che si rendano disponibili a partecipare alle iniziative di working holiday;
- j) Effettuare la mappatura delle iniziative più significative di carattere sociale e commerciale sulla emigrazione presenti nel Veneto per far conoscere l'attività a livello nazionale, europeo ed estero, coinvolgendo soggetti già presenti nel territorio che svolgono tale attività, promuovendo un nuovo modello inclusivo;
- k) Inserirsi nella piattaforma digitale dedicata alla promozione di interesse dei turisti delle radici per interventi di promozione dei territori e delle destinazioni interessati allo sviluppo di una visione sistemica, accessibile ed integrata di prodotti turistici di area vasta della Regione Veneto, al fine di innalzare e valorizzare maggiormente il valore del brand regionale a livello europeo ed extraeuropeo;
- l) Collaborare attivamente come partner, aderendo a Fondazioni che operano nel territorio veneto sul turismo non di massa, per promuovere la cultura dell'accessibilità digitale nel mondo del viaggio e del turismo, dar vita ad attività, esperienze ad hoc inclusive ed esclusive delle radici Venete;
- m) Favorire la nascita di nuove figure professionali specializzate nella progettazione e promozione dei servizi relativi al turismo delle radici, all'inclusione sociale, all'accessibilità digitale, all'accoglienza, ai trasporti, alla coesione, all'integrazione e all'accompagnamento dei viaggiatori normotipici, disabili e con necessità speciali;
- n) Aprire un Punto di Informazione e Promozione turistica inclusiva accessibile, di punti IAT già esistenti, in una sede secondaria provinciale di Venezia, che sarà anche sede di incontro con i veneti di rientro;
- o) Realizzare, secondo un piano di accessibilità digitale definito e condiviso, documenti digitali accessibili e un sito dedicato al viaggio e al turismo accessibili, coinvolgendo nel progetto Enti senza scopo di lucro, per favorire i viaggi di bambini, anziani e soggetti con qualunque tipologia di necessità e creare una mappa digitale al fine di conoscere le strutture accessibili, la localizzazione di servizi di utilità sanitaria, suggerimenti di viaggio con mezzi pubblici e veicoli privati accessibili, offerte di viaggio senza barriere, coinvolgendo volontari e associazioni che potranno mettere a disposizione a loro volta propri volontari per l'accompagnamento, l'assistenza e l'accoglienza temporanea di persone con disabilità necessità speciali, dando in quell'occasione sollievo alle famiglie;
- p) Effettuare partecipazioni e Fiere e Workshop in Italia e all'estero nei Paesi Target del progetto Turismo delle Radici, d'intesa con la Regione Veneto e ENIT/Ministero del Turismo, al fine di promuovere le offerte provenienti dai Consorzi/Fondazioni/ODG/DMO sulle aree coinvolte;
- q) Valorizzare le risorse artistiche, socio-culturali e ambientali, potenziando l'offerta turistica enogastronomica, storica, naturalistica, imprenditoriale, sostenendo la promozione delle destinazioni turistiche della Regione Veneto, anche attraverso canali digitali accessibili;
- r) Creare materiale informativo digitale accessibile e percorsi specifici che portino alla riscoperta di antiche tradizioni e che mirino ad unire i prodotti, quali antiche tradizioni, gusti e saperi locali, con il territorio della Regione Veneto e alla riscoperta della cultura musicale, sia classica che popolare, con eventi da tenere in Ville venete, teatri, parchi, ecc. Realizzare piccoli "corti" per promuovere i percorsi dell'emigrazione e del turismo delle radici,

da veicolare sui vari canali comunicativi del progetto, in occasione di eventi, fiere di settore e altro;

s) Valorizzare le risorse artistiche, culturali e ambientali dei borghi della Regione Veneto, effettuando uno studio sulla conoscenza e sul ripopolamento;

t) Dare attuazione alla strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui -senza l'esclusione di altri- l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia in linea con gli scopi statuari;

- svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso;

- porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le finalità dell'Associazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione del Veneto.

#### **Articolo 5 – Soci e loro ammissione**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

Costituiscono requisiti imprescindibili per essere ammessi -e per rimanere ammessi- il possesso di doti morali del buon padre di famiglia, non aver subito condanne penali per reati contro il patrimonio e la persona.

Non può essere ammesso (e se ammesso deve essere escluso) chi si trovi in palese conflitto di interessi con i principi e le attività dell'Associazione.

La deliberazione di rigetto della domanda o esclusione è comunicata all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono tre categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, se autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e i libri sociali;
- votare in Assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo i tempi e l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 7 – Recesso, perdita della qualifica ed esclusione del socio**

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione.

Il socio che non versa la quota annuale nei tempi e modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione, perde la qualifica di socio.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime e segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione motivata all'interessato, quest'ultimo ha la possibilità entro 30 giorni dalla comunicazione di ricorrere all'assemblea, che si esprimerà nella prima riunione utile.

Il socio escluso non potrà presentare domanda di riammissione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Gli associati che hanno cessato di appartenere all'associazione non hanno diritti sul patrimonio della stessa.

#### **Articolo 8 - Volontari e lavoratori dipendenti**

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. L'Associazione provvederà alla retribuzione del personale dipendente con le proprie entrate, in linea con i Contratti Collettivi Nazionali vigenti; le mansioni saranno fissate nell'atto di assunzione.

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari che prestano la propria attività nell'Associazione vengono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 9 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 9; d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale enunciate nel presente Statuto.

#### **Articolo 10 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici, privati ed aziende, a qualsiasi titolo;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti infruttiferi con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato.

#### **Articolo 11 - Incremento del patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio

dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio dell'Associazione stessa;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie che sia ritenuta non necessaria per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

### **Articolo 12 - Destinazione degli utili e divieto di distribuzione**

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi dell'Associazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra l'Associazione e qualsiasi altro soggetto.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **Articolo 13 - Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio di Amministrazione (CdA),
- Presidente e Vice-Presidente,
- Organo di controllo,
- Organo di revisione.
- Il Segretario ed il Tesoriere-Coordinatore, ove nominati.

Le cariche sono gratuite, eccetto dove diversamente stabilito, nel rispetto comunque dei limiti indicati nel CTS.

### **Articolo 14 - L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo che assicuri la corretta diffusione dell'informazione, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e contemporaneo avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci, previa richiesta scritta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Articolo 15 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva annualmente il bilancio di esercizio e gli allegati richiesti dalla legge in materia;
- nomina e revoca con motivazione i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dell'associato in caso di suo ricorso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la donazione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza.

#### **Articolo 16 - Validità delle Assemblee**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe, se il numero degli associati è inferiore a cinquecento o cinque deleghe, se il numero è superiore a cinquecento. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea a maggioranza lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- delibera con il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci, delibera sulla fusione, trasformazione, donazione e scioglie l'Associazione, devolvendone il patrimonio.

#### **Articolo 17 – Verbalizzazione**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio, previa domanda scritta inviata al Consiglio di Amministrazione, ha diritto di consultare, entro 30 giorni dalla richiesta, il verbale e di trarne copia a proprie spese.

#### **Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero dispari da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. due mandati. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è soggetta alla normativa sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge. Si applicano l'art. 2382 del Codice Civile, i commi 3, 6 e 7 dell'art. 26 CTS ed

ogni altra inerente norma di legge. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti, che deve perdurare per tutto il periodo di copertura della carica. Il Consiglio a maggioranza delibera la decadenza del membro che è ineleggibile e/o incompatibile.

Non possono far parte del Consiglio e, se nominati, decadono d'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la remunerazione ad amministratori e soci investiti di particolari cariche, in conformità allo statuto, nel rispetto dei limiti del divieto della distribuzione indiretta di utili di cui all'art. 8 co. 3 lettera a) del CTS.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voto, il voto espresso dal presidente vale doppio.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo e ogni documento richiesto dal CTS.

#### **Articolo 19 - Decadenza e scioglimento**

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo e lo comunicherà entro trenta (30) giorni all'interessato.

Il decaduto sarà sostituito con il primo dei non eletti. Se la lista dei non eletti è esaurita, potrà essere cooptato o si potrà scegliere di eleggerlo entro sei mesi nella prima assemblea utile.

Le dimissioni dell'amministratore sono presentate per l'accettazione al Consiglio di Amministrazione ed egli rimane in carica sino a nuova nomina.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Entro il termine di sessanta giorni dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal membro più anziano.

#### **Articolo 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

\* provvede nella prima riunione alla nomina del Presidente e del

Vice-Presidente;

- \* procede alla nomina, ove lo ritenga opportuno, di un Tesoriere e di un Segretario, indicando le relative mansioni;
- \* amministra il patrimonio dell'Associazione e delibera gli incrementi del patrimonio stesso, perseguendo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- \* delibera sulla dotazione organica, sui regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento dell'Associazione;
- \* assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) di categoria e dal regolamento organico del personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- \* delibera sull'entità dei compensi agli amministratori che ricoprono cariche sociali nei limiti dettati dal CTS;
- \* delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati, anche persone fisiche;
- \* delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- \* delibera sull'acquisto di titoli, sull'accettazione di donazioni, eredità, lasciti e contributi, sulle alienazioni e le acquisizioni;
- \* delibera l'importo delle quote sociali annuali e ne stabilisce i termini del versamento;
- \* delibera sull'ammissione e l'iscrizione nel registro dei Soci che abbiano presentato domanda;
- \* istituisce il registro dei Volontari, da vidimarsi, e stipula l'assicurazione degli stessi;
- \* propone il Bilancio Consuntivo annuale e gli allegati all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo l'esercizio della proroga per massimo ulteriori sessanta (60) giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura dell'Associazione o al suo oggetto sociale;
- \* approva il Bilancio Consuntivo annuale entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo l'esercizio della proroga per massimo ulteriori sessanta (60) giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura dell'Associazione o al suo oggetto sociale;
- \* delibera in ordine ad eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti dello Statuto con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti, da proporsi all'Assemblea;
- \* può redigere un regolamento attuativo dello Statuto stesso;
- \* propone all'Assemblea l'estinzione dell'Associazione a norma di legge, al verificarsi delle cause e/o presupposti normativi;
- \* sceglie uno o più Istituti di Credito con cui effettuare le operazioni finanziarie, con operatività a firma del Presidente e di almeno un altro componente del Consiglio di amministrazione, anche disgiunta e/o limitata;
- \* adempie a tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto.

#### **Articolo 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che ha argomenti su cui discutere e deliberare ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi

necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo/Revisore in forma scritta e motivata.

La convocazione spetta al Presidente ovvero -in caso di assenza o impedimento- al Vicepresidente, mediante mezzo che dia certezza di ricezione, con preavviso di almeno otto giorni o -in caso di urgenza motivata- con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza di formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e l'Organo di Controllo sia informato della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Non sono ammesse deleghe ed il voto non può essere dato per rappresentanza.

Dovrà essere redatto verbale di ogni seduta. Il Presidente della riunione e il Segretario verbalizzante sottoscrivono il verbale che va conservato, in ordine cronologico, nell'apposito libro. In assenza del Segretario, i presenti nominano a maggioranza semplice un componente del Consiglio per verbalizzare la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (audio o videoconferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso, è necessario che:

- \* sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- \* sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- \* sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;

- \* ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

La responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'art. 28 CTS.

#### ***Articolo 22 - Quorum costitutivi e deliberativi nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione***

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, fatta eccezione per i seguenti argomenti:

- \* acquisto e alienazione di beni immobili, per le quali occorre che l'intero Consiglio di Amministrazione acconsenta all'unanimità.

La dichiarazione di non partecipazione al voto equivale ad astensione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese per alzata di mano. Quando si tratta di questioni concernenti persone o su richiesta di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione (o quando previsto

per legge), il voto è espresso in forma segreta.

### **Articolo 23 - Rappresentanza, deleghe e attribuzione di poteri**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita delega a singoli suoi componenti, revocabile, in settori di attività dell'Associazione, limitata a compiti istruttori.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, a mezzo del Presidente, il potere ad estranei di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, mediante procure o mandati.

### **Articolo 24 - Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci, sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria, e il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza degli iscritti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Articolo 25 - Presidente e Vice Presidente**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- \* effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- \* verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, nonché della normativa applicabile;
- \* convocare il Consiglio di Amministrazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità e dare esecuzione alle deliberazioni;
- \* predisporre annualmente la bozza del bilancio d'esercizio e altri documenti richiesti dal CTS, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- \* rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione ove necessaria o richiesta;
- \* conferire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, procure e mandati di rappresentanza per singoli atti o più atti, anche a soggetti estranei al e il Consiglio di Amministrazione stesso, previa delibera di quest'ultimo;
- \* convocare e presiedere l'Assemblea, proponendo le materie da trattare;
- \* sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli operatori privati e con ogni altra organizzazione che possano essere utili o interessati all'attività dell'Associazione;
- \* stipulare in nome dell'Associazione contratti pubblici e privati, autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, e firmare gli atti e quant'altro occorre per l'esecuzione di tutti gli affari deliberati;
- \* curare l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente riferisce dell'attività compiuta, ad ogni riunione del Consiglio

di Amministrazione.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione in assenza di autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione, assumendosi la piena responsabilità. In tal caso, deve prontamente (e comunque entro massimo trenta giorni) convocare il Consiglio di Amministrazione per riferire ed ottenere la ratifica del suo operato.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 26 - Segretario**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche esterno, cui attribuire la gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione, collabora con gli organi dell'Associazione, assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui redige i verbali, si occupa della regolare tenuta del libro verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere custodito presso la sede sociale.

Il Segretario opera secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e custodisce gli atti presso la sede legale; formula proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'elaborazione dei programmi dell'Associazione.

Nelle riunioni fornisce i dati di sua competenza a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente, col quale tiene abitualmente i contatti nell'espletare il suo servizio.

Il Segretario svolge ogni altro compito attribuitogli nella delibera di nomina.

#### **Articolo 27 - Tesoriere**

Il Tesoriere, ove nominato, cura la gestione della cassa dell'Associazione, tiene idonea contabilità, intrattiene i rapporti con gli istituti di credito, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone annualmente la bozza di bilancio d'esercizio e allegati e li sottopone alla verifica del Presidente, che li discuterà nel Consiglio di Amministrazione.

Nella delibera di nomina possono essergli attribuite ulteriori funzioni ed in particolare:

- \* provvedere alla gestione amministrativa dell'Associazione, all'organizzazione e gestione dell'accoglienza ed assistenza e di tutte le attività connesse, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- \* dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente e/o Vice-Presidente.

#### **Articolo 28 - Composizione dell'Organo di Controllo**

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

Qualora lo ritenga utile o necessario, ovvero qualora ricorra un obbligo di legge, l'Assemblea nominerà quale Organo di Controllo un Controllore Unico ovvero un collegio di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti prescritti.

L'Organo di Controllo può non essere tenuto alla revisione legale. Deve

però appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- \* iscritti al Registro dei Revisori Legali; *oppure*
- \* iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; *oppure*
- \* professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora l'Organo di Controllo eserciti anche la revisione legale dei conti, dovrà essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Si applicano all'Organo di Controllo gli artt. 30 e 31 CTS e le norme da essi richiamate.

### **Articolo 29 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo**

Non possono essere eletti a comporre l'Organo di Controllo e, se eletti, decadono d'ufficio:

- \* coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- \* il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- \* coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazioni d'opera retribuiti, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;
- \* coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- \* coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdono tali predette loro qualità.

### **Articolo 30 - Durata in carica dell'Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del CTS, dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili, nei limiti di legge.

### **Articolo 31 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo:

- \* esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione;
- \* verifica con la periodicità che ritiene opportuna, comunque nel rispetto dei doveri di legge, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- \* vigila sull'osservazione della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- \* vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- \* vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nei limiti in cui sia applicabile;
- \* vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- \* esercita un monitoraggio dell'osservazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui

agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

- \* esamina i bilanci e gli allegati e redige una relazione di accompagnamento agli stessi, attestando la loro redazione in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

- \* può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può partecipare di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Può convocare il Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per ottenere informazioni, chiedere documenti, dare delucidazioni, fare raccomandazioni e rilevare quanto di sua competenza.

La convocazione delle riunioni dell'Organo di Controllo collegiale è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, ovvero raccomandata, con prova certa di ricezione, con preavviso di almeno otto giorni.

In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Sono valide le riunioni totalitarie, anche senza formale convocazione, ove tutti i componenti dell'Organo di Controllo si dichiarino edotti degli argomenti in discussione e ne consentano la trattazione.

Il Collegio potrà riunirsi in videoconferenza nel rispetto delle condizioni di cui al superiore art. 21.

#### **Articolo 32 - Compenso dell'Organo di Controllo**

All'Organo di Controllo spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, valida per il triennio di durata dell'incarico. L'indennità deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, nel pieno rispetto di quanto stabilito all'art. 8 comma 3 lettera a) CTS.

#### **Articolo 33 - Esercizio della funzione di revisione legale**

L'Associazione, con delibera dell'Assemblea, al superamento dei limiti di legge, deve nominare un Revisore Legale, attribuendo tale funzione all'Organo di controllo o ad un soggetto diverso dall'Organo di Controllo stesso- iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

Al medesimo di applicheranno le norme di legge in materia ed in particolare l'art. 31 CTS.

Al Revisore spetta un'indennità di carica fissata dall'Assemblea al momento della nomina, valida per tutta la durata dell'incarico.

L'indennità deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, nel pieno rispetto di quanto stabilito all'art. 8 comma 3 lettera a) CTS.

#### **Articolo 34 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale**

La responsabilità dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

#### **Articolo 35 - Esercizi**

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano l'1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 36 - Bilancio d'esercizio e Bilancio sociale**

Il Tesoriere predispone per ogni esercizio il progetto di bilancio, ai sensi degli artt. 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017, lo presenta al Presidente che lo sottopone alla discussione e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente viene sottoposto all'esame dell'Organo di Controllo e al Revisore se nominati, e, con le relazioni degli organi precedentemente indicati, viene portato all'approvazione dell'Assemblea nei termini indicati nel precedente articolo 20; entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno esso viene depositato con gli allegati presso il RUNTS.

Per ogni esercizio, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo le disposizioni del CTS ed ogni altra normativa applicabile.

#### **Articolo 37 - Scritture contabili e Libri dell'Associazione**

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dal CTS ed ogni altra normativa applicabile.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dal CTS e dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- \* il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- \* il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
- \* il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, l'Associazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia a proprie spese.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e dall'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Revisore sono tenuti a cura dei rispettivi Organi. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detti Libri.

#### **Articolo 38 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui art. 45 comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea:

- \* ad Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o altri a fini di pubblica utilità, prioritariamente operanti nello stesso territorio, individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, *ovvero in mancanza*
- \* alla Fondazione Italia Sociale;

il tutto nei termini e modi di cui all'art. 9 CTS. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio di cui art. 45 comma 1 CTS sono nulli.

#### **Articolo 39 - Norme finali e Transitorie**

Per quanto non espressamente previsto in questo statuto, si fa riferimento alla normativa in materia di Enti del Terzo Settore e al codice civile.

F.TO ALESSANDRO BRAMBULLO

F.TO BRUNELLI BERTILLA

F.TO WALTER BRUNELLO

F.TO MARCO CHIARELLI  
F.TO ERNESTINA MARIA EUGENIA DALLA CORTE  
F.TO MARIA CARLA FURLAN  
F.TO CARLOTTA GHINATO  
F.TO RICCARDO GIUMELLI  
F.TO GABRIELE GIUSTO  
F.TO FRANCESCA MOSCARDO  
F.TO STEFANO VERONESE  
F.TO ALESSANDRO MARTINI  
F.TO OSCAR DE BONA  
F.TO PAOLO VALVO NOTAIO (L.S.)